

As 2111

Recepimento

Ordine del giorno (em. 34.9)

Il Senato

Premesso che:

da anni si parla del cosiddetto "danno da emotrasfusione", definito anche come "danno da contagio" e, da anni, le normative a tutela delle vittime di tali danni vengono aggiornate;

i rischi di conseguenze nocive per la salute derivanti da trasfusioni di sangue sono elevati; basti pensare alle varie complicazioni che sorgono da un punto di vista anche solo immunitario, ovvero di incompatibilità tra il sangue dell'organismo donatore e quello dell'organismo ricevente, e di tipo non immunitario, legate ad infezioni del materiale d'uso o più frequentemente del sangue trasfuso. E non è un caso se negli ultimi anni sono state numerose le controversie instaurate per danni conseguenti a trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati;

in Italia esiste una legge dello Stato, la n. 210/92, che offre un indennizzo in termini pecuniari a tutti coloro che hanno contratto il virus (e di cui si abbia convalidazione accertata) da trasfusioni di sangue e/o emoderivati infetti e/o vaccini. Sono numerose le sentenze emesse da giudici di merito e dalla Corte di Cassazione che riconoscono - in aggiunta (totale o parziale) all'indennizzo previsto dalla L. 210/92 - a soggetti che hanno contratto tale tipo di infezione virale a causa di trasfusioni, un risarcimento dei danni ritenendo, quindi, colpevole il Ministero della Salute per omessa attività normativa e carenza di pratica vigilanza circa la produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e suoi derivati;

le costanti riduzioni del fondo per il comparto sanità rischiano di mettere in pericolo la già lenta procedura di risarcimento delle vittime.

Impegna il Governo:

a prevedere che dall'anno 2016 sia escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle Regioni a statuto ordinario, dall'art.14, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2012 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.122; l'importo di € 175.000.000,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare del finanziamento può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati dal Regioni e P.A.

Sen. Erika Stefani

COMAROLI

ARRIGONI

YOSAYO

G/2111/165